



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 20 aprile 2012

Barbara Attili – Emilia Romagna
Atti della UE di rilievo regionale

**I PRINCIPALI ATTI NORMATIVI E GLI ATTI DI INDIRIZZO
DI RILIEVO EUROPEO ADOTTATI IN MATERIE RILEVANTI SUL PIANO REGIONALE
(1 febbraio – 18 aprile 2012)**



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 20 aprile 2012
Barbara Attili – Emilia Romagna
Atti della UE di rilievo regionale

PANORAMA (*breve focus su alcune di particolare interesse per le regioni*)

SESSIONI COMUNITARIE REGIONALI

Regione Lombardia

Risoluzione concernente il programma di lavoro della commissione europea – anno 2012 e le politiche dell’unione europea di maggiore interesse per il tessuto socio-economico lombardo del 27 marzo 2012


APPROFONDIMENTO:

Il Consiglio regionale della Regione Lombardia, primo tra le regioni italiane, ha concluso alla fine di marzo i lavori della sessione comunitaria, nel corso della quale, in attuazione dell’art. 3 della recente legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea), è stato effettuato l'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea, della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario. Nella Risoluzione sono formulati indirizzi alla Giunta regionale su una serie di materia/questioni considerate di interesse per la Regione e di impatto per il tessuto socio-economico lombardo quali: la politica di coesione, la riforma della PAC, il programma quadro per la ricerca e l’innovazione - “Horizon 2020”, la macroair alpina e il progetto “AIR in Comune”. Dall’analisi del programma di lavoro della Commissione europea per il 2012, inoltre, emergono specifici indirizzi alla Giunta regionale connessi ad alcune delle Iniziative che saranno presentate dalla Commissione europea nel 2012 e oltre.

Nell’allegato alla Risoluzione sono indicate dettagliatamente le Iniziative (contenute nel programma di lavoro della Commissione europea per il 2012) con potenziale impatto sulle politiche regionali nonché con aspetti di riforme giuridiche su ambiti di competenza regionale. Si evidenzia l’importanza data, nell’ambito del lavoro istruttorio per la sessione comunitaria, al coinvolgimento di numerosi soggetti istituzionali e al coinvolgimento delle parti sociali.

Regione Emilia-Romagna

I lavori della sessione comunitaria 2012 della Regione Emilia-Romagna si concluderanno il giorno 23 aprile 2012 con la seduta solenne dell’Aula al termine della quale sarà approvata la Risoluzione di indirizzo. I risultati dei lavori saranno, pertanto, oggetto della prossima relazione.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma 20 aprile 2012 Barbara Attili – Emilia Romagna Atti della UE di rilievo regionale</p>
---	--	---

2. ALTRI ATTI UE DI INTERESSE REGIONALE (*atti legislativi, proposte di atti legislativi, comunicazioni, relazioni, notizie*).

ATTI LEGISLATIVI.

REGOLAMENTO (UE) N. 261/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 268/2012 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2012 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

PROPOSTE DI ATTI LEGISLATIVI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque COM(2011) 876 final del 31 gennaio 2012

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

P7_TA-PROV(2012)0069

Parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea - 2011 (2011/2244(INI))

P7_TA-PROV(2012)0070

Le donne nel processo decisionale politico - qualità e parità

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 sulla partecipazione delle donne al processo decisionale politico – qualità e parità (2011/2295(INI))

Comitato delle Regioni

93a SESSIONE PLENARIA DEL 14 E 15 DICEMBRE 2011

Risoluzione del Comitato delle regioni «Le priorità del Comitato delle regioni per il 2012 sulla base del programma legislativo e di lavoro della Commissione europea» (2012/C 54/01), in *GUUE C54/2 del 23/02/2012*



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 20 aprile 2012

Barbara Attili – Emilia Romagna
Atti della UE di rilievo regionale

COMUNICAZIONI.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI “Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell’Europa”

APPROFONDIMENTO:

il 30 marzo 2012 la Commissione europea ha presentato la Comunicazione "Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell'Europa", che rappresenta la seconda tappa del percorso di riforma della politica di promozione finalizzato a rendere il settore agricolo/agroalimentare più competitivo e promuovere crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.

Le proposte contenute nella Comunicazione per una nuova politica di promozione, si basano anche sui risultati della riflessione avviata nel 2011 con il libro verde sulla politica d'informazione e promozione dei prodotti agricoli e si articoleranno su quattro tematiche principali:

- un vero e proprio valore aggiunto a livello europeo,
- programmi che destano maggiore interesse e più incisivi,
- una gestione più semplice ed efficace e
- nuove sinergie tra i vari strumenti di promozione.

Con la citata Comunicazione, quindi, la Commissione europea intende avviare il dibattito sui contenuti della futura politica di promozione a livello interistituzionale, in modo da potersi attivare per presentare le conseguenti proposte legislative entro la fine del 2012.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI “Programma di semplificazione per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020” COM(2012) 42 final 10 febbraio 2012;

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI L’innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l’Europa COM(2012) 60 final 14 febbraio 2012

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" COM(2012) 79 final del 5 marzo 2012

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI “Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell’UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta” COM(2012) 95 final del 7 marzo 2012



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 20 aprile 2012

Barbara Attili – Emilia Romagna
Atti della UE di rilievo regionale

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI “Contabilizzare l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura negli impegni dell'Unione nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici “ COM(2012) 94 final del 12 marzo 2012

NOTIZIE

PRESENTAZIONE DEL PACCHETTO OCCUPAZIONE

Il giorno 18 aprile 2012 **la Commissione europea ha presentato il Pacchetto Occupazione**, un insieme di misure concrete per dare impulso all'occupazione. Il pacchetto Occupazione è costituito dalla Comunicazione politica “Verso una ripresa fonte di occupazione” e da 9 documenti di lavoro dei servizi della Commissione, che la accompagnano, e che approfondiscono una serie di tematiche specifiche richiamate nella Comunicazione generale. L'insieme delle misure definisce la strategia per l'occupazione e la creazione di posti di lavoro che la Commissione europea intende adottare nei prossimi anni, individuando i settori che presentano le migliori prospettive occupazionali e ribadendo l'importanza di una nuova dimensione sociale e occupazionale nella *governance* dell'UE. Lo Scopo della comunicazione è, quindi, individuare le misure considerate più efficaci, da adottare per realizzare l'obiettivo della strategia Europa 2020 in materia di occupazione e rafforzare la dimensione occupazionale della strategia stessa.

INIZIATIVE DEI CITTADINI

Continuano **le iniziative dell'Unione europea per la diffusione dell'Iniziativa dei cittadini europei**. Il 30 marzo 2012 il Comitato delle regioni (CdR) e il Comitato economico e sociale europeo (CESE), hanno organizzato congiuntamente un seminario per discutere l'impatto che essa avrà sulla società civile e a livello locale, nonché il ruolo che i due Comitati e i loro membri possono svolgere al riguardo. In quanto intermediari di elezione tra le istituzioni dell'UE e i soggetti attivi sul campo, i due Comitati riaffermano il forte impegno a svolgere i loro compiti di comunicazione, promozione e sostegno in relazione all'uso di questo nuovo strumento partecipativo europeo.

PRIORITA' AMBIENTALI

La Commissione europea, il 30 marzo 2012 ha avviato una consultazione pubblica, per richiedere il parere di tutti i soggetti interessati sul **settimo programma d'azione per l'ambiente (PAA)**, che fisserà gli obiettivi prioritari delle politiche ambientali dell'Unione europea da perseguire fino al 2020. La consultazione si chiuderà il 1° giugno, mentre la



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 20 aprile 2012

Barbara Attili – Emilia Romagna
Atti della UE di rilievo regionale

presentazione dell'Iniziativa è prevista per l'autunno del 2012. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di numerose iniziative strategiche adottate in materia ambientale da parte della Commissione europea a partire dagli inizi del 2011, come: la Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, la Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 e la comunicazione "Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE", mirate a migliorare la competitività e a aumentare la resilienza ecologica dell'Europa, e parte integrante della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il settimo PAA dovrà definire un quadro globale e coerente in cui si inscrivono queste iniziative strategiche fissando gli obiettivi prioritari e illustrando chiaramente come la politica ambientale può favorire la crescita verde e migliorare salute e benessere.

3. NORMATIVA STATALE E REGIONALE DI ATTUAZIONE DI NORME DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Leggi nazionali

Aggiornamento sullo stato dell'iter legislativo di approvazione del DDL comunitaria 2011 e 2012:

Disegno di legge comunitaria 2011.

Con riferimento al disegno di legge comunitaria 2011, si segnala l'approvazione da parte della Camera dei deputati in data 2 febbraio 2012 e la trasmissione al Senato per l'esame in Commissione, tutt'ora in corso.

Disegno di legge comunitaria 2012.

Con riferimento al disegno di legge comunitaria 2012, si segnala l'approvazione in data 23 dicembre 2011 dello schema di disegno di legge e la successiva trasmissione alla Conferenza Stato-Regioni per il parere. La Conferenza ha dato parere positivo, e il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera dei deputati. L'esame in Commissione è tutt'ora in corso.

Leggi regionali

Elenco degli atti regionali di attuazione degli atti e direttive dell'Unione europea per l'anno 2011. Comunicati dalle singole regioni entro il termine del 25 gennaio di ogni anno e inserito nella Relazione al Disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012 comunitaria 2012" (art. 8, comma 5, lett. e) legge 11/2005).



Vedi Allegato alla presente Relazione

4. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE E DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO.

Corte di giustizia

SENTENZA DELLA CORTE (GRANDE SEZIONE) 14 FEBBRAIO 2012 (CAUSA C-204/09)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Flachglas Torgau GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/4/CE — Accesso alle informazioni in materia ambientale — Organismi o istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze legislative — Riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche — Condizione secondo la quale tale riservatezza deve essere prevista dal diritto)

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 31/03/2012 pag. 0002 – 0003

DISPOSITIVO:

- 1) *L'articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa da tale disposizione agli Stati membri di non considerare come autorità pubbliche "gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze (...) legislative" può applicarsi ai ministeri in quanto essi partecipino al procedimento legislativo, segnatamente mediante la presentazione di progetti di legge o di pareri, e che tale facoltà non è subordinata all'osservanza delle condizioni enunciate all'articolo 2, punto 2, secondo comma, seconda frase, di tale direttiva.*
- 2) *L'articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa da tale disposizione agli Stati membri di non considerare come autorità pubbliche gli organismi e le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze legislative non può più essere esercitata una volta concluso il procedimento legislativo di cui trattasi.*
- 3) *L'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, secondo cui la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche deve essere prevista dal diritto, può essere considerata soddisfatta allorché esiste, nel diritto nazionale dello Stato membro*



interessato, una norma che dispone, in modo generale, che la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche costituisce un motivo di diniego di accesso a informazioni ambientali detenute da tali autorità, purché il diritto nazionale determini chiaramente la nozione di deliberazione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 16 FEBBRAIO 2012 (CAUSA C-182/10)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — già Cour d'arbitrage — Belgio) — Marie-Noëlle Solvay e a./Région wallonne (Valutazione dell'impatto ambientale di progetti — Nozione di «atto legislativo» — Valore e portata delle precisazioni fornite dalla Guida all'applicazione della Convenzione di Aarhus — Autorizzazione di un progetto in assenza di un'adeguata valutazione del suo impatto ambientale — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Portata del diritto di ricorso — Direttiva «habitat» — Piano o progetto che pregiudica l'integrità del sito — Motivo imperativo di rilevante interesse pubblico)

Gazzetta ufficiale n. C 098 del 31/03/2012 pag. 0005 - 0006

DISPOSITIVO:

- 1) *Sebbene, ai fini dell'interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafo 4, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, si possa prendere in considerazione la Guida all'applicazione di detta Convenzione, tuttavia detta Guida non ha alcuna forza vincolante ed è priva della portata normativa propria delle disposizioni della citata Convenzione.*
- 2) *L'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e l'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, devono essere interpretati nel senso che sono esclusi dai rispettivi ambiti di applicazione di tali disposizioni soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi delle citate disposizioni siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare se tali due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell'atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che "ratificare" puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a*



constatare l'esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dai rispettivi ambiti di applicazione di detta Convenzione e di detta direttiva, come modificata.

- 3) *Gli articoli 3, paragrafo 9, e 9, paragrafi 2-4, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e l'articolo 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:*
 - *qualora un progetto rientrante nell'ambito di applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest'ultimo, dei requisiti stabiliti all'articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva, come modificata, deve poter essere sottoposta, in base alle norme procedurali nazionali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge;*
 - *nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell'ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.*
- 4) *L'articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale e l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che non prescrivono che la decisione stessa contenga le ragioni per le quali l'autorità competente ha deciso che essa era necessaria. Tuttavia, nell'ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l'autorità amministrativa competente ha l'obbligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta formulata.*
- 5) *L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che non consente a un'autorità nazionale, sia pure legislativa, di autorizzare un piano o un progetto senza aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa.*
- 6) *L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che la realizzazione di un'infrastruttura destinata ad ospitare un centro amministrativo non può, per principio, essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, ai sensi di detta disposizione, idoneo a giustificare la realizzazione di un piano o di un progetto che pregiudica l'integrità del sito in causa.*



SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 29 MARZO 2012 (CAUSA C-243/10)

(Commissione europea contro Repubblica italiana. (Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuti a favore dell'industria alberghiera in Sardegna – Recupero)

DISPOSITIVO:

- 1) *La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini prescritti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/854/CE della Commissione, del 2 luglio 2008, relativa al regime d'aiuto «Legge regionale n. 9 del 1998 – applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98» C I/04 (ex NN 158/03 e CP 15/2003), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 della predetta decisione.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 29 MARZO 2012 (CAUSA C-599/10)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale: Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slovacchia. (Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Procedure di aggiudicazione degli appalti – Bando di gara a procedura ristretta – Valutazione dell'offerta – Richieste da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di chiarimenti dell'offerta – Presupposti)

DISPOSITIVO:

L'articolo 55 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso esige la presenza nella normativa nazionale di una disposizione quale l'articolo 42, paragrafo 3, della legge slovacca n. 25/2006 sulle gare pubbliche d'appalto, nella sua versione applicabile al procedimento principale, che prevede, in sostanza, che, qualora il candidato proponga un prezzo anormalmente basso, l'amministrazione aggiudicatrice gli chieda per iscritto di chiarire la sua proposta di prezzo. Spetta al giudice nazionale verificare, in base agli atti del fascicolo di causa, se la richiesta di chiarimenti abbia permesso al candidato interessato di illustrare a sufficienza gli elementi costitutivi della sua offerta.

L'articolo 55 della direttiva 2004/18 osta alla posizione di un'amministrazione aggiudicatrice che consideri di non essere obbligata a chiedere al candidato chiarimenti su un prezzo anormalmente basso.

L'articolo 2 della direttiva 2004/18 non osta a una disposizione del diritto nazionale, quale l'articolo 42, paragrafo 2, della citata legge n. 25/2006, secondo cui, in sostanza, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere per iscritto ai candidati di chiarire la loro offerta senza tuttavia chiedere o accettare una modifica dell'offerta. Nell'esercizio del



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 20 aprile 2012

Barbara Attili – Emilia Romagna
Atti della UE di rilievo regionale

potere discrezionale di cui dispone in tal senso l'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima deve trattare i diversi candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all'esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest'ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è rivolta.